

Oggetto: Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e degli incaricati alle vendite (Decreto ristori - quater) e nuovo limite per benefit anno d'imposta 2020

INDENNITÀ ONNICOMPENSIVA

Il [DL 30 ottobre 2020, n. 157](#) (c.d. *Ristori-quater*) ha previsto l'erogazione di un'ulteriore **indennità *una tantum*** dell'importo pari a **1.000 euro** a favore dei soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 15, comma 1, del DL n. 137/2020 (c.d. *Decreto Ristori*), finalizzate al sostegno di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In ragione di detta previsione, l'Istituto provvederà ad **erogare automaticamente** - senza che si richieda la presentazione di apposita domanda - la predetta indennità a favore dei lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:

- i lavoratori **stagionali** e i lavoratori in **somministrazione** dei settori del **turismo** e degli **stabilimenti termali**;
- i lavoratori dipendenti **stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali**;
- i lavoratori **intermittenti**;
- i lavoratori **autonomi occasionali**;
- i lavoratori **incaricati alle vendite a domicilio**;
- i lavoratori dello **spettacolo**;
- i lavoratori a **tempo determinato** dei settori del **turismo** e degli **stabilimenti termali**.

In attuazione di quanto previsto dal decreto *Ristori-quater*, tutti i **lavoratori** appartenenti alle categorie sopra elencate, che hanno **già fruito dell'indennità onnicomprensiva prevista dal Decreto Ristori** (DL n. 137/2020), **non devono ripresentare una nuova domanda** ai fini della fruizione dell'indennità ma la stessa sarà erogata ai predetti lavoratori dall'INPS secondo le modalità già indicate dagli stessi lavoratori interessati e con cui sono stati effettuati i pagamenti precedenti.

Considerato, infine, che il DL n. 157/2020 ha fissato i termini di presentazione delle domande per l'accesso alle indennità dallo stesso introdotto e ha altresì previsto la riapertura dei termini per la presentazione delle domande per l'accesso alle indennità previste dal Decreto Agosto (articolo 9 del DL n. 104/2020), riportiamo di seguito tutti i termini entro i quali è possibile presentare le nuove domande per l'accesso alle indennità di cui al DL n. 157/2020, di cui al DL n. 137/2020, nonché per l'accesso alle indennità di cui al DL n. 104/2020, così come delineato dal'Inps con [messaggio n. 4589 del 04/12/2020](#).

1. Domande indennità di cui all'[articolo 9](#), commi 2, 3, 5 e 6, del **DL n. 157/2020**(*Ristori-quater*): termine di presentazione **15 dicembre 2020**; il rilascio del nuovo servizio per la presentazione di tali domande verrà reso noto con apposita successiva comunicazione sul portale Inps.

2. Domande indennità di cui all'articolo 15, commi 2, 3, 5 e 6, del **DL n. 137/2020**(*Ristori*): termine di presentazione **18 dicembre 2020** (servizi telematici per l'invio della domanda già attivi sul portale Inps).
3. Domande indennità di cui all'articolo 9 del **DL n. 104/2020** (*Agosto*): termine di presentazione **15 dicembre 2020** (servizi telematici per l'invio della domanda già attivi sul portale Inps).

NUOVO LIMITE PER BENEFIT ANNO D'IMPOSTA 2020

Segnaliamo inoltre che, ai sensi dell'art. 112 del Testo Coordinato del predetto decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Testo del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126) è stabilito che, **limitatamente al periodo d'imposta 2020**, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che **non concorre alla formazione del reddito** ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è **elevato** ad **euro 516,46**.